REPUBBLICA ITALIANA SENT. 137/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Giuseppone Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott. Francesco Maffei Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 75933** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:

Fabrizio Ghera, nato a Roma il 6 dicembre 1971 ed ivi residente in via Tiburtina n. 615;

Marco Rettighieri, nato a Roma il 4 maggio 1958 e residente a Guidonia Montecelio (RM) alla via Nicolò Paganini n. 3;

Carlo De Vito, nato a Capriglia Irpinia (AV) il 15 giugno 1952 ed ivi residente in via Cioppolo n. 70.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 17 febbraio

2026 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Pubblico ministero e i difensori dei convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21 dicembre 2017 la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di complessivi € 113.256,00 in favore dalla società OMISSIS, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

Instaurato il contraddittorio processuale, il convenuto Marco Rettighieri era ammesso alla definizione degli addebiti formulati a proprio carico secondo il rito abbreviato ex artt. 130 ss., Codice di giustizia contabile ("Cgc"), mediante il versamento dell'importo di euro 11.000,00 e il cui accertato adempimento conduceva alla declaratoria di non luogo a procedere pronunciata (C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. OMISSIS OMISSIS).

All'esito dell'udienza del OMISSIS, preso atto che il convenuto Carlo De Vito aveva instaurato regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione, per sentir dichiarare la carenza di giurisdizione di questa Corte, la Sezione, con ordinanza a verbale, disponeva la sospensione del

giudizio nei confronti dei convenuti Ghera e De Vito, in attesa della definizione del giudizio presso la Corte regolatrice.

Con ordinanza n. OMISSIS del OMISSIS, la Corte di cassazione, dichiarava il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alle domande azionate, reputando doversi ascrivere alla cognizione del giudice ordinario l'accertamento di responsabilità risarcitoria di amministratori e dipendenti della OMISSIS OMISSIS e di tutti gli altri soggetti societari da questa partecipate.

La suddetta ordinanza risulta già acquisita agli atti del presente giudizio su iniziativa del difensore del convenuto Carlo De Vito (v. nota di deposito prot. CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_LAZ - SG_LAZ - OMISSIS - Ingresso - OMISSIS - OMISSIS).

Per tale ragione la Procura regionale ha chiesto la fissazione dell'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 c.g.c.

2. I convenuti nell'udienza pubblica hanno sollecitato la declaratoria di estinzione con condanna alle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ incontestato che l’ordinanza delle Sezioni unite, negatrice della giurisdizione di questa Corte sulla controversia in esame, sia stata acquisita agli atti sin dal luglio 2020.

Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

L’estensore	Il Presidente
Pasquale Fava	Antonio Giuseppone
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 26 marzo 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente